

*Sentenza, Corte d'Appello di Bologna, Pres. Benassi – Rel. Montanari, del 10.03.2022 n. 557*

[www.expartecreditoris.it](http://www.expartecreditoris.it)

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA  
Sezione I Civile**

Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati

Dottor Giovanni Benassi                      Presidente  
Dottor Paola Montanari                      Consigliere rel.  
Dottor Carla Fazzini                          Consigliere  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. xxxx del ruolo generale dell'anno 2018 promossa da

**BANCA CESSIONARIA 1**

Appellante

contro

**CONSORZIO**

Appellato e appellante incidentale

**BANCA CESSIONARIA 2**

Appellato

In punto a: appello avverso l'ordinanza emessa il 21-8-2018 dal Tribunale di Bologna nel procedimento n. xxxx/2017 RG

**CONCLUSIONI DELLE PARTI**

Conclusioni per **BANCA CESSIONARIA 1**: come da note depositate telematicamente per l'udienza del 13-7-2021 tenuta con le modalità di cui all'art. 83 comma 7° D.L. 18/2020

Conclusioni per **CONSORZIO**: come da note depositate telematicamente per l'udienza del 13-7-2021 tenuta con le modalità di cui all'art. 83 comma 7° D.L. 18/2020

**LA CORTE**

udita la relazione della causa fatta dal Consigliere relatore dott. Paola Montanari; viste le conclusioni assunte dai procuratori delle parti per l'udienza del 13-7-2021, letti ed esaminati atti e documenti del processo, ha così deciso:

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con ricorso ex art. 702 bis cpc il **Consorzio** conveniva in giudizio la **BANCA CESSIONARIA 1** e la **BANCA CESSIONARIA 2** (già **Banca di Omissis**) allegando:

- che, con atto 16-9-2010, la consorziata **SOCIETA' CEDENTE (CONSORZIATA)** aveva ceduto, pro solvendo, alle due banche convenute i crediti maturati e maturandi nei confronti del **Consorzio** per i conferimenti di latte alla **Centrale del latte di OMISSIS**;
- che la cessione era stata accettata dal **Consorzio** che vi era rimasto vincolato fino allo scioglimento del rapporto con **SOCIETA' CEDENTE (CONSORZIATA)**, avvenuto il 31-12-2015;
- che erano stati notificati al **Consorzio** pignoramenti di crediti dell'azienda **SOCIETA' CEDENTE (CONSORZIATA)** ed in tali frangenti il **Consorzio** aveva precisato l'esistenza del vincolo costituito dalla cessione pro solvendo;
- che in data 13-10-2015 il **CONSORZIO** aveva ricevuto la notifica di una prima ordinanza di assegnazione di euro 15.517,22 nella quale il Giudice del procedimento n. xxxx/2014 RGE aveva dichiarato inopponibile al creditore precedente la cessione del credito, per decorso del triennio di cui all'art. 2918 c.c., applicato in via analogica;
- che, a fronte di tale ordinanza, in data 12-11-2015 il **Consorzio** aveva comunicato alle banche il blocco dei pagamenti e chiesto la restituzione di quanto già incassato;

*Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012*

*Registro affari amministrativi numero 8231/11*

*Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano*

*Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376*

*Sentenza, Corte d'Appello di Bologna, Pres. Benassi – Rel. Montanari, del 10.03.2022 n. 557*

- che analogo provvedimento di assegnazione per l'importo di euro 109.077,50 era stato emesso dallo stesso Giudice il 31-1-2017 nell'esecuzione n. xxxx/2014 RGE;
- che la **CENTRALE DEL LATTE** aveva raggiunto un accordo con il creditore procedente e con gli intervenuti riducendo l'esborso complessivo ad euro 88.555,18;
- che le banche avevano rifiutato di restituire tale importo.

Allegava, altresì, la ricorrente svariate negligenze delle convenute banche (per non essere intervenute nella procedura di espropriazione presso terzi; per avere incassato somme 5-6 volte superiori all'importo dei mutui garantiti) e concludeva chiedendo la condanna delle convenute ex art. 2033 c.c. a restituire la somma di euro 88.555,18 ed a risarcire il danno patrimoniale rappresentato dai costi sostenuti per l'intervento di un consulente tecnico che concludesse un accordo con i creditori, nonché il danno non patrimoniale.

Con ordinanza emessa il 21-8-2018 nel procedimento n. xxxx/2017 R.G. il Tribunale di Forlì accoglieva la domanda avanzata ex art. 2033 c.c., rigettava ogni altra domanda e condannava le convenute banche, in via solidale, a rifondere le spese di lite sostenute dal **CONSORZIO**.

La **BANCA CESSIONARIA 1** ha proposto appello avverso la citata ordinanza chiedendo il rigetto delle domande proposte dal **CONSORZIO**.

Il **CONSORZIO** si è costituito nel giudizio chiedendo il rigetto dell'impugnazione e, in via di appello incidentale, che l'adita Corte condanni la **BANCA CESSIONARIA 1** a pagare al **CONSORZIO** la somma di euro 7.669,35, oltre accessori, quale risarcimento del danno patrimoniale, nonché la somma di euro 7.800,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale.

Il **BANCA CESSIONARIA 2 (già Banca di Omissis)** si è costituito in giudizio rappresentando di aver deciso di fare acquiescenza al provvedimento impugnato e di non aver interesse al giudizio; ha chiesto, quindi, di esserne estromesso a spese compensate.

Con ordinanza emessa il 19-2-2019 la Corte ha dato atto dell'adesione delle altre parti ed ha disposto l'estromissione dal giudizio del **BANCA CESSIONARIA 2**.

All'udienza del 13-7-2021, tenuta con le modalità di cui all'art. 83 comma 7° D.L. 18/2020, la causa passava in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle note depositate in via telematica.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo giudice ha accolto la domanda avanzata ex art. 2033 c.c. affermando: “Allo stato della giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. 26-10-02 n. 15141) deve ritenersi che il credito della **SOCIETA' CEDENTE (CONSORZIATA)** in questione non potesse essere azionato dalle banche convenute in quanto la cessione risaliva a oltre tre anni prima della notifica del pignoramento presso terzi.

Il **Consorzio** ricorrente male dunque ha fatto a pagare le somme, dopo la notifica del pignoramento, alle banche, in quanto la riscossione di detto credito spettava ai creditori pignoranti, come poi stabilito anche dal giudice dell'esecuzione. Le banche dunque hanno ricevuto somme che non avevano titolo a riscuotere. Ne consegue che dovranno restituire le somme al **Consorzio**. Gli interessi sono dovuti dalla richiesta delle somme in quanto non vi è prova che al momento del pagamento le banche fossero edotte del pignoramento”.

L'appellante **BANCA CESSIONARIA 1** ha dedotto:

- che **OMISSIS** non aveva azionato alcun credito, ma era stato il **Consorzio**, come sempre avvenuto nel corso del rapporto, che aveva versato le somme poi chieste in restituzione, nella convinzione dell'opponibilità della cessione ai creditori della procedura esecutiva;

*Sentenza, Corte d'Appello di Bologna, Pres. Benassi – Rel. Montanari, del 10.03.2022 n. 557*

- che il primo giudice non ha considerato che la domanda di ripetizione ha ad oggetto le somme versate ai creditori pignorati in ragione dell'accordo transattivo raggiunto con essi e non le somme corrisposte ai due istituti di credito;
- che il contratto con cui **SOCIETA' CEDENTE (CONSORZIATA)** aveva ceduto i crediti futuri derivanti dal conferimento del latte al Consorzio non è stato travolto da alcuna pronuncia di invalidità avendone il GOT dell'esecuzione presso terzi affermato la sola inopponibilità ai creditori del procedimento esecutivo;
- che il principio espresso dalla Corte di Cassazione in merito all'applicabilità dell'art. 2918 c.c. anche a fattispecie diverse dalle ipotesi di cessioni di fitti e pignoni, non sancisce alcuna forma di invalidità e/o inefficacia sopravvenuta del contratto di cessione, ma un'ipotesi di inopponibilità dello stesso ai soli creditori che agiscano esecutivamente sui crediti oggetto di cessione;
- che non può, quindi, considerarsi venuta meno la causa dei versamenti effettuati dal terzo pignorato, con la conseguenza che la prestazione effettuata spontaneamente in ragione del predetto contratto non è priva di causa e non è configurabile alcuna ipotesi di indebito oggettivo;
- che il **Consorzio** ha dovuto corrispondere le somme ai creditori pignorati a titolo di responsabilità personale, cioè in conseguenza della violazione dell'obbligo di custodia sullo stesso incombente.

L'appello è fondato.

L'azione di cui all'art. 2033 c.c. è subordinata alla mancanza, originaria o sopravvenuta, di una causa acquirendi.

Il fondamento dell'azione è, quindi, l'inesistenza dell'obbligazione adempiuta o perché il vincolo obbligatorio non è mai sorto, o perché è venuto successivamente meno per annullamento, rescissione, risoluzione o qualsiasi altra causa che faccia venir meno il vincolo originariamente esistente.

In altre parole, l'indebito oggettivo si configura allorché l'accipiens non ha alcun diritto di conseguire la prestazione ricevuta (cfr. ordinanza n. 7066 del 12-3-2019).

Corretta è l'affermazione dell'appellante secondo cui nella fattispecie tale situazione non sussiste in quanto il pagamento effettuato in suo favore dal **Consorzio** ceduto trovava giustificazione in una causa valida ed efficace, tanto che il **Consorzio produttori Latte** ha chiesto la restituzione non dell'intera somma pagata a **OMISSIS** successivamente al pignoramento, bensì della minor somma pagata ai creditori intervenuti nel procedimento esecutivo.

Il fatto che il **Consorzio** abbia errato ad effettuare il pagamento non è imputabile agli istituti cessionari del credito e di certo non priva di causa l'effettuato pagamento.

Del resto neppure è imputabile all'appellante la scelta effettuata dal debitore ceduto di addivenire ad un accordo transattivo con i creditori del procedimento esecutivo anziché impugnare, con i mezzi esperibili, l'ordinanza di assegnazione delle somme che fa riferimento ad un'isolata pronuncia della Corte di Cassazione derogatoria della specifica disciplina prevista dall'art. 2914 c.c. e che applica in via analogica e del tutto automatica l'art. 2918 c.c. senza neppure motivare in merito a quanto previsto dalla seconda parte della norma per le cessioni superiori ai tre anni non trascritte, ma aventi data certa anteriore al pignoramento.

In accoglimento dell'appello principale l'appellata sentenza va, quindi, riformata nel senso del rigetto della domanda avanzata dal **CONSORZIO** nei confronti della **BANCA CESSIONARIA 1** con conseguente condanna dell'appellato **Consorzio** a restituire alla **BANCA CESSIONARIA 1** quanto eventualmente percepito in esecuzione delle condanne pronunciate dal primo giudice nei confronti della **BANCA CESSIONARIA 1**, oltre agli interessi legali dalla data del pagamento al saldo.

L'appello incidentale con cui il **Consorzio** insiste nelle domande risarcitorie formulate nel giudizio di primo grado non è supportato da motivi d'appello onde va dichiarato inammissibile.

Ex art. 91 cpc il **CONSORZIO** va condannato a rifondere la **BANCA CESSIONARIA 1** delle spese relative sia al giudizio di primo grado che al presente giudizio, come liquidate in dispositivo ex DM

*Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012*

*Registro affari amministrativi numero 8231/11*

*Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano*

*Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376*

*Sentenza, Corte d'Appello di Bologna, Pres. Benassi – Rel. Montanari, del 10.03.2022 n. 557*

55/2014, avuto riguardo al valore dato dall'importo controverso con la **Cassa** appellante ed esclusa, per questo giudizio, la fase istruttoria in quanto non svolta.

**PQM**

**LA CORTE**

In parziale riforma della ordinanza emessa dal Tribunale di Forlì il 21-8-2018 nel procedimento n. xxxx/2017 R.G.

- 1) Rigetta la domanda avanzata dal **CONSORZIO** nei confronti della **BANCA CESSIONARIA 1**;
- 2) Dichiara inammissibile l'appello incidentale;
- 3) Condanna il **CONSORZIO** a rifondere la **BANCA CESSIONARIA 1** delle spese relative al giudizio di primo grado che si liquidano in complessivi euro 3.627,00, oltre ad accessori di legge;
- 4) Conferma nel resto l'appellata sentenza;
- 5) Condanna il **CONSORZIO** a rifondere la **BANCA CESSIONARIA 1** delle spese relative al presente giudizio che si liquidano in complessivi euro 3.307,50, oltre ad accessori di legge;
- 6) Condanna il **CONSORZIO** a restituire alla **BANCA CESSIONARIA 1** quanto eventualmente percepito in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre ad interessi legali dal pagamento al saldo.

Bologna, 22-2-2022

Il Consigliere rel.  
Paola Montanari

Il Presidente  
Giovanni Benassi

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*